

**MODIFICA STATUTO IZSAM PROPOSTA CON
DELIBERAZIONE CDA N. 5 DEL 4/3/2026**

<i>Testo attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Articolo 10 Capoverso undicesimo: <i>“In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età”.</i>	Articolo 10 Il capoverso undicesimo è sostituito dal seguente: <i>“In assenza del Presidente, le relative funzioni saranno svolte da un Vicepresidente nominato in seno al Consiglio stesso, ad invarianza di spesa”.</i>

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE
Protocollo Partenza N. 3667/2026 del 10-03-2026
Allegato 2 - Copia Documento

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

STATUTO

TITOLO I

NATURA, AMBITO DI OPERATIVITÀ E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", (di seguito denominato "Istituto") è un Ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e successive modificazioni, del D.M. 16 febbraio 1994, n. 190, della legge della regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e successive modificazioni, della legge della regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, ai sensi della Legge della Regione Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

L'Istituto è lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria, igiene, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente. A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nell'apposito Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto, secondo i principi riconosciuti dalle Organizzazioni Internazionali, opera altresì con metodologie di medicina unica ("one medicine - one health").

L'Istituto è tenuto inoltre ad assicurare in via ordinaria lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo art. 3.

Nell'assolvimento dei compiti istituzionali, opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e, comunque, di tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

All'interno dell'Istituto operano i centri di riferimento nazionale e i Laboratori nazionali di riferimento istituiti dal Ministero della salute come strumenti di elevata e provata competenza nei settori della sanità pubblica veterinaria e sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. I Centri di Riferenza nazionali e Laboratori nazionali di riferimento svolgono il proprio mandato sotto il coordinamento del Ministero della salute all'interno del servizio sanitario nazionale collaborando altresì con le più importanti Istituzioni europee e organizzazioni internazionali e promuovendo l'approccio della medicina unica (OneHealth).

Art. 2

L'Istituto ha la sede legale in Teramo ed è articolato sul territorio delle due Regioni di riferimento in sezioni provinciali. Opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo alle stesse i servizi ed il supporto tecnico-funzionale per le funzioni di cui all'art. 1.

Nell'ambito delle funzioni indicate all'art. 1, l'Istituto opera anche a livello internazionale.

Garantisce sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, necessarie ad assicurare un rapporto tecnico funzionale con le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con altre strutture ed enti individuati dalle Regioni e dal Ministero della Salute e secondo modalità dalle stesse definite.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con Università, Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, Enti ed Organizzazioni finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati.

TITOLO II

COMPITI

Art. 3

L'Istituto opera sulla base dei principi di legittimità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della attività amministrativa, adottando criteri e metodologie finalizzate al conseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e di ricerca attraverso l'organizzazione aziendale.

Svolge i compiti allo stesso assegnati dalla vigente normativa e dal Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dal Ministero della Salute e dalle Regioni di riferimento, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.

L'Istituto assume la qualità come elemento strategico del proprio sviluppo; a tal fine adegua costantemente le proprie strutture e i propri servizi ai requisiti organizzativi e di funzionamento previsti dalla normativa vigente sulla qualità dei servizi e delle buone pratiche di laboratorio.

TITOLO III

PRODUZIONI

Art. 4

L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, su incarico del Ministero della Salute o delle Regioni Abruzzo e Molise, può provvedere alla preparazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e ad altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, previa intesa con le Giunte Regionali competenti e con il Ministero della Salute, può associarsi con altri Enti per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

Le prestazioni fornite dalle Aziende Unità Sanitarie Locali sono gratuite, fatte salve diverse previsioni recate in norme specifiche al riguardo.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni attualmente in proprietà e dai beni che successivamente pervengano all'Istituto medesimo per donazione o altro titolo.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio viene devoluto alle Regioni di competenza.

TITOLO V

FINANZIAMENTO

Art. 6

Il finanziamento dell'Istituto è disciplinato dalla vigente normativa.

Lo stesso può derivare altresì da ogni ulteriore entrata, ivi compresi contributi nazionali ed internazionali relativi a progetti e ricerche.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Direttore Generale;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VII

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 8

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario si applicano le norme vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale rendono le relative dichiarazioni all'Autorità regionale nominante trasmettendole anche al responsabile della prevenzione della corruzione dell'Istituto.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rendono le dichiarazioni al Direttore Generale ed al responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai componenti del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

TITOLO VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Regione Abruzzo, è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dei quali uno designato dal Ministero della Salute, uno della Regione Abruzzo e uno della Regione Molise.

L'eventuale cessazione anticipata di un componente viene comunicata a cura del Consiglio, all'Ente che ha provveduto alla relativa nomina ai fini della sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni e i componenti non possono essere confermati più di una volta.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella del Direttore Generale e agli altri componenti spetta un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella del Direttore Generale.

Alle indennità di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano il Ministro della Salute, uno dei Presidenti delle Giunte Regionali competenti o almeno uno dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione alle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni, con ogni mezzo, cartaceo o digitale, purché sia possibile attestarne l'avvenuto ricevimento. La convocazione alle sedute consiliari deve essere firmata dal Presidente e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare. Copia della Convocazione viene pubblicata nell'Albo informatico dell'Ente.

In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria alle sedute è disposta con preavviso di almeno 48 ore.

Con le stesse modalità il Presidente può inoltrare un ordine del giorno integrativo, almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti in ordine del giorno.

Alle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità tramite affissione all'Albo informatico dell'Istituto.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione consultiva. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.

Il Direttore amministrativo o un Dirigente amministrativo dallo stesso designato, garantisce le funzioni di segreteria e la verbalizzazione delle sedute. Il Presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio.

La convocazione alle sedute consiliari deve essere inoltrata, oltre che ai consiglieri, anche al Direttore Generale, al Direttore amministrativo e Presidente e ai Componenti del collegio dei revisori.

In assenza del Presidente, le relative funzioni saranno svolte da un Vicepresidente nominato in seno al Consiglio stesso, ad invarianza di spesa.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

In caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.

Per la proposta di adozioni o di modifica dello Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di assoluta e comprovata urgenza, che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio necessari al funzionamento dell'Istituto, da presentare per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori.

Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione promuove tutte le attività volte al perseguimento degli scopi assegnati secondo i principi indicati dallo Statuto.

In particolare:

- a) predispone lo statuto dell'Ente e le relative, eventuali revisioni e le sottopone alle Regioni competenti per la relativa approvazione;
- b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, predisposto dal Direttore Generale;
- d) approva il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività nonché il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell'interesse di terzi, eventuali variazioni e aggiornamenti;
- f) definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;
- g) definisce con cadenza annuale, sulla base della programmazione risultante dagli atti delle Giunte delle Regioni interessate, gli

obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale;

h) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con gli indirizzi dei piani sanitari regionali;

i) valuta e se del caso approva, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore Generale;

j) esprime, entro 60 giorni dal ricevimento, parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alla costituzione di aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. Si prescinde dal parere ove si renda necessario emanare provvedimenti contingibili ed urgenti adottati per ragioni di sanità pubblica veterinaria nel quadro della normativa vigente;

k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche alla individuazione della sede dell'ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;

l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione di sezioni provinciali;

m) provvede alle designazioni dei rappresentanti dell'Istituto nei casi di competenza;

n) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con l'Università ed altri enti ed Istituti scientifici, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché di stimolo e impulso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente.

Entro dieci giorni dall'adozione, il Consiglio di Amministrazione trasmette i provvedimenti di cui ai punti a) e d) alle Regioni Abruzzo e Molise.

Art. 12

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a) formali dimissioni volontarie;

b) scioglimento del Consiglio;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le formali dimissioni di un consigliere non possono essere ritirate dopo che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto. Entro cinque giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convoca il Consiglio per la presa d'atto. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Ente che ha provveduto alla nomina per la relativa sostituzione.

Analoga procedura deve essere seguita in caso di impedimento permanente di un consigliere all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto dai Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze quando:

a) risultino gravi omissioni nella funzione di verifica e controllo amministrativo ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento del consiglio stesso.

Con il provvedimento di scioglimento decade il Direttore Generale. I Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

TITOLO IX

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, per le cause di cui al precedente art. 11, il nuovo Presidente dura in carica fino al completamento del mandato.

Art. 15

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali. Predispone l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal precedente art. 9, firma la convocazione del Consiglio e le deliberazioni del Consiglio stesso; provvede in ordine agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, esercita le attribuzioni devolute gli dalle leggi vigenti e dallo Statuto.

Il Presidente può delegare incarichi specifici ai membri del Consiglio, nell'ambito dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Art. 16

Il Direttore Generale che deve essere munito di diploma di laurea magistrale o equivalente e deve possedere comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti è nominato secondo le modalità previste dal vigente quadro normativo.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile.

Le caratteristiche e i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e successive loro modificazioni.

All'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Giunta della Regione Molise assegna al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne garantisce l'attività scientifica.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
- b) predispose il bilancio di previsione e il bilancio d'esercizio e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) predispose la relazione programmatica annuale e la trasmette per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume i provvedimenti che comportano oneri di spesa a carico dell'Istituto, fatti salvi quelli delegati alla competenza dei Dirigenti;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di amministrazione per la relativa adozione;
- g) predispose, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali e dagli indirizzi generali di programmazione pluriennali definiti dal Consiglio di Amministrazione, il piano triennale delle attività e lo propone al Consiglio di Amministrazione per la verifica;
- h) predispose la relazione gestionale annuale sull'attività svolta e la propone per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;
- i) predispose e, sulla base delle disposizioni regionali emanate in attuazione del D.M. 6 novembre 1996, propone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa adozione, il tariffario per le prestazioni a pagamento;
- j) propone al Consiglio di amministrazione per l'espressione del parere preventivo:
 - la costituzione di società per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
 - le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni, le trasformazioni e le diminuzioni relative al patrimonio immobiliare;
 - l'istituzione o soppressione di sezioni provinciali.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva.

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario, o, in caso di relativa assenza o impedimento, dal Direttore Amministrativo.

TITOLO XII

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 17

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Dirige i servizi sanitari coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio in materia di sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione. Dirige i servizi amministrativi e risponde al Direttore Generale. Inoltre, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale.

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.

Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

Le caratteristiche e i contenuti del contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i.

TITOLO XIII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri dei quali uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze e due designati rispettivamente dalla Regione Abruzzo e Regione Molise, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al Decreto Legislativo 27/1/2010, n. 39 ed è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal Direttore Generale entro 10 giorni dalla nomina e nella stessa seduta elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale.

In caso di dimissione del Presidente, nelle more della nuova nomina, le funzioni sono svolte dal componente più anziano. Quest'ultimo provvede, tra l'altro, ad informare tempestivamente l'Ente che ha espresso il Presidente ai fini della nuova nomina.

Il Collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 20 D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123, in particolare vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile; accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto; redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette al consiglio di amministrazione, alle regioni interessate, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al Direttore Generale. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

A seguito di decadenza, dimissioni o di mancanza di uno o più componenti, il relativo Presidente procede ad informare tempestivamente gli enti di competenza al fine di procedere a nuove nomine.

Ai membri del Collegio dei Revisori compete l'indennità di carica nella misura stabilita dall'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.

TITOLO XIV

PERSONALE

Art. 19

Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nel D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Al personale dell'Istituto si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di legge riferite agli Istituti Zooprofilattici.

Per le assunzioni del personale dell'Istituto addetto alla ricerca si applicano l'art. 1, commi dal 422 al 434 della L. 205/2017 e relative norme attuative nonché il D.P.C.M. 7 giugno 2011 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, siglato il 16 dicembre 2010.

PARI OPPORTUNITA'

Art. 20

L'Istituto riconosce le differenze tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità.

Promuove ed attua azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente. Tutela il benessere dei lavoratori e promuove iniziative dirette a contrastare ogni forma di discriminazione.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri competenti in materia di Funzione Pubblica e Pari Opportunità e ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità al vigente quadro normativo e contrattuale nonché alle direttive in materia.

CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 21

Il consiglio dei sanitari è un organismo consultivo che può fornire pareri al Direttore Generale.

E' presieduto dal Direttore sanitario che ne fa parte di diritto.

Le modalità di composizione, di formazione e funzionamento saranno definite da apposito regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XV

CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 22

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto. Il Consiglio di Amministrazione definisce con appositi atti la periodicità e le modalità delle proprie modalità di consultazione.

TITOLO XVI

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 23

Sono soggetti al controllo della Regioni Abruzzo e Molise:

- a) il bilancio di previsione;
- b) le variazioni di bilancio;
- c) il conto consuntivo;
- d) la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;
- e) la deliberazione di programmi di spese pluriennali;
- f) i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi agli Enti interessati entro dieci giorni dalla relativa adozione e si intendono approvati qualora non ne sia stato disposto l'annullamento con provvedimento motivato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

Il termine di quaranta giorni può essere interrotto una sola volta se, prima della scadenza, uno degli Enti competenti richiama all'Istituto elementi integrativi di giudizio; tali elementi devono pervenire entro venti giorni a pena di decadenza.

Dal momento del loro ricevimento decorre un nuovo periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che ne sia pronunciato l'annullamento, gli atti divengono esecutivi.

TITOLO XVII

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 24

L'Istituto, in conformità e nei limiti della vigente normativa, garantisce la pubblicità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. La pubblicità degli atti avviene attraverso l'affissione all' Albo Informatico dell'Ente.

TITOLO XVIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Il presente Statuto trova applicazione dalla data di relativa approvazione da parte delle Regioni Abruzzo e Molise.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al D. Lgs. 30 giugno 1993 n.270, alla legge della regione Molise n. 2 del 4 marzo 2015, alla legge della regione Abruzzo n. 6 del 24 marzo 2015, al D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 106, al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e alle normative sopravvenute, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. 270/93 sono applicabili, nella parte non in contrasto con il d.lgs. 106/2012